# AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI IV TRIMESTRE 2020

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

(deliberazione 349/2020/R/com)

## **INDICE**

Premessa		_ 3
Parte	Prima: settore elettrico	_ 5
2	Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	_ 5
3	Aggiornamento a partire dal 1 ottobre 2020	_ 6
Parte	seconda: settore gas	_ 7
4	Aggiornamento a partire dal 1 ottobre 2020 ulteriori componenti servizio distribuzione (RTDG)	_ 7
5	Aggiornamenti in relazione ad alcune componenti servizio di trasporto (RTTG)	7

#### **Premessa**

- 1.1 La deliberazione 349/2020/R/com<sup>1</sup>, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 ottobre 2020, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 In vista dell'aggiornamento tariffario di settembre, è stato richiesto alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Cassa) e al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) di fornire stime aggiornate dell'impatto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sull'andamento dei flussi di cassa in entrata e uscita dei diversi conti di gestione, nonché di considerare i possibili effetti delle disposizioni che l'Autorità (anche in ottemperanza a precise disposizioni normative) aveva nel frattempo adottato in relazione alla medesima emergenza.
- 1.3 Inoltre, come usuale per un aggiornamento che traguarda l'ultimo trimestre dell'anno, è stato richiesto di ampliare le previsioni (sia di competenza che finanziarie) fino alla fine dell'anno 2021.
- 1.4 I risultati delle simulazioni della Cassa e del GSE confermano quanto già evidenziato in sede del precedente aggiornamento tariffario, con la previsione di un andamento della liquidità dei conti di gestione in progressiva significativa riduzione rispetto ai livelli attuali, effetto sia dell'andamento degli oneri attesi da coprire, influenzato dalla forte riduzione dei prezzi dei mercati dell'energia, che della contrazione dei consumi energetici registrata nel corrente anno.
- 1.5 Ciò in particolare in relazione al conto A3, per il quale il GSE ha sostanzialmente confermato il livello degli oneri di competenza 2020 già previsti in sede del precedente aggiornamento tariffario, nonché fornito una prima stima di quelli attesi di competenza 2021, che risultano in linea con quelli dell'anno in corso.
- 1.6 Con la conferma dei livelli attuali della componente tariffaria  $A_{SOS}$ , si prevede pertanto una progressiva significativa riduzione della liquidità del conto A3, non sostenibile nel medio termine, anche nel caso di un auspicabile consolidamento della ripresa dei prelievi fino a raggiungere i livelli precedenti alla pandemia.
- 1.7 Tuttavia, grazie al fatto che il crescente squilibrio tra gli oneri posti in capo al conto A3 e i gettiti attesi per gli anni 2020 e 2021 si manifesta più gradualmente dal punto di vista finanziario, e al gettito di alcuni elementi della componente *A<sub>RIM</sub>* che risultano superiori agli oneri attesi, nel breve termine la liquidità dei conti di gestione appare comunque sufficiente per la regolare gestione dei conti da parte della Cassa e per delineare con gradualità un percorso di probabile futuro aumento delle aliquote tariffarie degli oneri generali di sistema.
- 1.8 Nel quadro appena delineato, con la deliberazione oggetto della presente relazione illustrativa, l'Autorità ha proceduto ad un primo adeguamento al rialzo della componente tariffaria  $A_{SOS}$ , controbilanciato tuttavia da una equivalente riduzione dell'elemento  $A_{4RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ .
- 1.9 In relazione al settore gas, l'Autorità ha proceduto, inoltre, ad un adeguamento in diminuzione della componente tariffaria UG1, applicata al servizio di distribuzione e

 $^1\ La\ deliberazione\ dell'Autorit\`a\ 29\ settembre\ 2020,\ 349/2020/R/com,\ www.arera.it/it/docs/20/349-20.htm.$ 

disciplinata dalla RTDG<sup>2</sup>, mentre ha adottato alcuni provvedimenti con applicazione nel 2020 o nel 2021 relativamente ad alcune componenti applicate al servizio di trasporto, disciplinate dalla RTTG<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, www.arera.it/it/docs/19/570-19.htm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm.

#### Parte Prima: settore elettrico

#### 2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 2.1 Con la comunicazione 25 settembre 2020<sup>4</sup> la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, tanto in relazione agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto in relazione all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi, fino al 31 dicembre 2021.
- 2.2 Le previsioni di Cassa e GSE tengono conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha colpito l'Italia, sia in relazione alla forte riduzione dei prezzi dei mercati dell'energia, che della contrazione dei consumi energetici registrata nei primi mesi del corrente anno.
- 2.3 Già in sede del precedente aggiornamento tariffario si era evidenziato che la riduzione del PUN registrata nei mesi più critici dell'emergenza COVID-19 comporta un incremento del fabbisogno degli oneri in capo al conto A3 (*cfr* punti 3.5 3.7 della relazione illustrativa alla deliberazione 239/2020/R/com<sup>5</sup>).
- 2.4 Le previsioni fornite dalla Cassa e dal GSE confermano il livello degli oneri di competenza 2020 previsti in capo al conto A3, già stimati nel precedente aggiornamento tariffario, e pari a circa 12 miliardi di euro. Per l'anno 2021 sono stimati oneri di competenza in linea con il 2020.
- 2.5 In Tabella 1 si riportano le previsioni del fabbisogno economico del conto A3 per gli anni 2020 e 2021, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate sulla base delle ultime stime disponibili elaborate dal GSE (settembre 2020). Si precisa che tali stime sono soggette a rielaborazioni periodiche da parte del GSE, e che parte dei dati relativi al 2020 e tutti quelli relativi al 2021 sono dati previsivi e pertanto potenzialmente suscettibili di variazioni anche significative.
- 2.6 Parallelamente, il 2020 evidenzia un prevedibile (tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso) calo dei flussi di cassa in entrata del medesimo conto A3.
- 2.7 La riduzione dei flussi è in parte dovuta anche agli effetti della deliberazione  $190/2020/R/com^6$ , che ha dato attuazione alle disposizioni urgenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge Rilancio<sup>7</sup>, ridefinendo in maniera ridotta, tra l'altro, le aliquote in centesimi di euro per kW all'anno e in centesimi di euro per anno (c.d., rispettivamente, quota potenza e quota fissa) della componente tariffaria  $A_{SOS}$  e della componente tariffaria  $A_{RIM}$  per le utenze non domestiche in bassa tensione. Gli effetti di tale disposizione sono terminati al 31 luglio 2020, e hanno un impatto atteso (come riduzione di gettito) di circa 180 milioni di euro in relazione alla componente tariffaria  $A_{SOS}$ , ma saranno controbilanciati, ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto-legge Rilancio, da risorse del Bilancio dello Stato (vedere capitolo 2 della relazione illustrativa alla deliberazione 239/2020/R/com).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. GSE/P20200039895 del 25 settembre 2020 (prot. Autorità 30261 del 25 settembre 2020)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2020, 239/2020/R/com, www.arera.it/it/docs/20/239-20.htm.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 190/2020/R/eel, www.arera.it/it/docs/20/190-20.htm.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Il decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostengo al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- 2.8 I dati a consuntivo fino alla competenza di maggio 2020 e le previsioni fino alle competenze di agosto 2020 del GSE e della Cassa in merito ai consumi elettrici risultano sostanzialmente in linea a quanto evidenziato per i medesimi mesi dal monitoraggio da parte della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* in merito ai prelievi effettivamente registrati dai principali distributori di energia elettrica, avviato già da diversi mesi (vedere capitolo 4 della relazione illustrativa alla deliberazione 239/2020/R/com), con una contrazione della base imponibile degli oneri generali, in termini di kWh, che nel periodo gennaio-agosto risultava, rispetto allo stesso periodo del 2019, nell'ordine del -9%.
- 2.9 Quanto evidenziato in precedenza determina la previsione di un crescente squilibrio tra gli oneri posti in capo al conto A3 e i gettiti attesi per gli anni 2020 e 2021.
- 2.10 Detto squilibrio, in termini di cassa, ha una manifestazione graduale, conseguenza del disallineamento temporale tra uscite finanziarie e competenza degli oneri in capo al conto A3.
- 2.11 Lo squilibrio del conto A3 è inoltre in parte controbilanciato dal gettito della componente tariffaria  $A_{RIM}$ , e in particolare dall'elemento  $A_{4RIM}$ , il cui gettito risulta attualmente superiore agli oneri attesi.

#### 3 Aggiornamento a partire dal 1 ottobre 2020

- 3.1 Con la deliberazione oggetto della presente relazione illustrativa, pertanto, l'Autorità ha proceduto ad un primo adeguamento al rialzo dell'elemento  $A_{3*SOS}$  della componente tariffaria  $A_{SOS}$ .
- 3.2 In considerazione dell'attuale buon livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa, tale adeguamento al rialzo viene tuttavia controbilanciato con una riduzione equivalente dell'elemento  $A_{4RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ .

Dettaglio degli elementi delle componenti tariffarie A<sub>SOS</sub> e A<sub>RIM</sub> a partire dal 1 ottobre 2020

- 3.3 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente  $A_{SOS}$  a partire dal 1 ottobre 2020 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 3.4 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente  $A_{RIM}$  a partire dal 1 ottobre 2020.
- 3.5 Le aliquote degli elementi che sono state modificate rispetto al trimestre precedente nella Tabella A e B sono in colore rosso.

#### Parte seconda: settore gas

# 4 Aggiornamento a partire dal 1 ottobre 2020 ulteriori componenti servizio distribuzione (RTDG)

- 4.1 Dopo l'adeguamento al rialzo della componente tariffaria UG1 adottato dall'Autorità in sede del precedente aggiornamento tariffario (*cfr* deliberazione 239/2020/R/com), l'attuale livello di liquidità del conto alimentato dalla componente UG1 consente di far fronte agli oneri previsti in capo al medesimo conto, anche tenendo conto dei consumi di gas naturale previsti per il 2020 inferiori rispetto a quelli dell'anno 2019, che potrebbero portare ad emergere, nel corso del 2021, esigenze di perequazione significative.
- 4.2 Pertanto, con la deliberazione oggetto della presente relazione illustrativa, l'Autorità ha proceduto ad adeguare in diminuzione il livello della componente tariffaria UG1.

#### 5 Aggiornamenti in relazione ad alcune componenti servizio di trasporto (RTTG)

- 5.1 Ai sensi dell'articolo 36 della RTTG, a decorrere dal 1 gennaio 2020, tra gli altri, sono istituiti:
  - a) il corrispettivo unitario variabile  $CRV^{FG}$ , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl (di seguito: corrispettivo  $CRV^{FG}$ );
  - b) la componente tariffaria  $CRV^{BL}$ , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas (di seguito: corrispettivo  $CRV^{BL}$ ):
  - c) la componente tariffaria  $CRV^{ST}$ , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al settlement gas (di seguito: corrispettivo  $CRV^{ST}$ ).
- 5.2 Ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano:
  - a) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo *CRV*<sup>FG</sup> sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui alla RTRG<sup>8</sup>;
  - b) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo *CRV<sup>BL</sup>* sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11<sup>9</sup>;
  - c) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo *CRV*<sup>ST</sup> sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas" di cui al TISG<sup>10</sup>.
- 5.3 Il livello del corrispettivo *CRV<sup>FG</sup>* in vigore nel 2020, pari a 0,1283 centesimi di euro/Smc, risulta sovradimensionato rispetto agli oneri per il fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione stimati per l'anno 2020 (che sarà liquidato nel

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La "Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTRG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/gas, www.arera.it/it/docs/19/554-19.htm.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11, https://www.arera.it/it/docs/11/155-11arg.htm.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (TISG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas, https://www.arera.it/it/docs/18/072-18.htm.

corso dell'anno 2021), sia in considerazione dell'aumento del gettito derivante da procedure concorsuali svolte dalle imprese di rigassificazione del Gnl, che riduce il fabbisogno di accantonamenti per il fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione, sia tenendo conto dell'andamento dei volumi stimati per l'anno 2021. Pertanto, sulla base delle ultime stime disponibili relative al fattore di copertura dei ricavi (di competenza dell'anno 2020) che sarà necessario erogare nell'anno 2021, dell'andamento dei volumi trasportati e delle disponibilità in giacenza sul "Conto oneri impianti di rigassificazione", l'Autorità ha ritenuto opportuno ridurre il corrispettivo  $CRV^{FG}$  di circa il 45%, fissandolo pari a 0,0705 centesimi di euro/Smc a partire dal 1 gennaio 2021, utilizzando le disponibilità residue in giacenza sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" per far fronte agli esborsi relativi al fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione stimati, con l'obiettivo di stabilizzare il corrispettivo  $CRV^{FG}$  per i residui anni del quinto periodo di regolazione (2020- 2023).

- 5.4 L'attuale livello del corrispettivo *CRV<sup>BL</sup>*, pari a 0,1 centesimi di euro/Smc, risulta sovradimensionato tenuto conto dell'esaurirsi dei crediti non riscossi del bilanciamento riconosciuti a rate ai sensi della deliberazione 351/2012/R/gas<sup>11</sup>.
- 5.5 Il corrispettivo *CRV<sup>ST</sup>*, con la deliberazione 782/2017/R/gas<sup>12</sup>, è stato fissato a 0,0027 euro/Smc a partire dal 1 luglio 2018. Tale livello è stato determinato pari a circa il doppio rispetto al valore coerente con il fabbisogno annuo di gettito, in modo da recuperare con gradualità, gli ammontari a copertura del costo degli anni precedenti.
- 5.6 Alla luce degli esiti delle sessioni di aggiustamento e degli ammontari effettivamente corrisposti da Cassa al responsabile del bilanciamento, nonché delle stime effettuate sull'andamento del conto con riferimento al prossimo anno, le attuali giacenze sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas" e l'attuale livello del corrispettivo *CRV*<sup>ST</sup> risultano sottodimensionati.
- 5.7 Con la deliberazione oggetto della presente relazione illustrativa, l'Autorità ha proceduto pertanto a:
  - a) ridurre l'attuale livello del corrispettivo  $CRV^{FG}$ , pari a 0,1283 centesimi di euro/Smc, fissandolo pari a 0,0705 centesimi di euro/Smc a partire dal 1 gennaio 2021, utilizzando le disponibilità residue in giacenza sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" per far fronte agli esborsi relativi al fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione stimati, con l'obiettivo di stabilizzare il corrispettivo  $CRV^{FG}$  per i residui anni del quinto periodo di regolazione (2020-2023):
  - b) ridurre l'attuale livello del corrispettivo  $CRV^{BL}$ , pari a 0,1 centesimi di euro/Smc, fissandolo pari a 0,02 centesimi di euro/Smc a partire dal 1 ottobre 2020;
  - c) ridefinire il valore del corrispettivo *CRV<sup>ST</sup>* sulla base dei medesimi criteri indicati dalla deliberazione 782/2017/R/gas e di stime di fabbisogno annuo di gettito aggiornate sulla base delle sessioni di settlement concluse, procedendo gradualmente all'incremento di tale corrispettivo.
- 5.8 Con la deliberazione oggetto della presente relazione illustrativa, l'Autorità ha pertanto previsto di procedere gradualmente all'incremento del corrispettivo  $CRV^{ST}$  ponendolo pari a:

<sup>12</sup> La deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas, https://www.arera.it/it/docs/17/782-17.htm

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> La deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas, https://www.arera.it/it/docs/12/351-12.htm.

- a) 0,35 centesimi di euro/Smc a partire dal 1 ottobre 2020;
  b) 0,55 centesimi di euro/Smc a partire dal 1 aprile 2021.